



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO VI – Politiche giovanili



Progetto ALLIS

(Apprendimento Lingua italiana per Stranieri)

PROPOSTA DI LINEE GUIDA

**Corsi di Lingua Italiana
per cittadini non comunitari**

**Fondi Ministero del Lavoro/Regione Puglia - annualità 2009 -
Conferenza di servizio – Bari, 15 settembre 2011.**



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO VI – Politiche giovanili

Premesso che i corsi di cui al “**Progetto A.L.I.S. – Apprendimento della Lingua italiana per stranieri**”:

- sono dislocati in modo decentrato ed equilibrato sul territorio regionale e, allo stesso tempo, differenziato rispetto agli ambiti tematici di riferimento, quali: il settore industriale, nell'area di Bari e Taranto; il settore del lavoro di cura o agricolo, nell'area di Brindisi, di Foggia e di Lecce;
- sono rivolti a cittadini stranieri immigrati regolarmente presenti che soggiornano in Puglia insieme a parte o a tutto il proprio nucleo familiare, agli stranieri che stiano svolgendo un percorso lavorativo stagionale, nonché ai minori, fuori dell'obbligo scolastico, presenti nella Regione;
- devono essere strutturati in modo da rispettare gli standard qualitativi del quadro Comune europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R(98) emanata dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in data 17.03.1998;
- si svolgeranno secondo un piano didattico che le singole Istituzioni scolastiche sedi di Corso specificheranno analiticamente, raccordato opportunamente alle Linee guida predisposte dall'Ufficio Scolastico Regionale, i cui interventi didattici si attueranno entro dicembre 2011;

al fine di condividere criteri generali per uno svolgimento omogeneo ed unitario dei Corsi regionali L2 si propongono le seguenti linee guida, ispirate ai Principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, regolarità, accoglienza, integrazione, partecipazione, efficienza e trasparenza.

A. Domanda di ammissione alla frequenza dei Corsi



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO VI – Politiche giovanili

I candidati devono presentare istanza di iscrizione precisando di essere in possesso del permesso di soggiorno o di aver presentato istanza per il suo rilascio (*in quest'ultimo caso l'ammissione alla frequenza avviene con riserva*).

In ogni caso la partecipazione agli esami per la certificazione è condizionata al rilascio di detto documento da parte degli organi competenti.

1. Per stranieri sono da considerarsi solo gli extracomunitari.
2. Il numero minimo di iscritti per classe è di 15 corsisti, al di sotto del quale non è possibile formare un gruppo-classe (con possibilità, entro le prime 10 ore di corso, di eventuali sostituzioni).
3. La possibilità di sostenere l'esame CELI è condizionata al rispetto del minimo di presenze nel corso: il massimo di assenze tollerabile sarà del 20%.

Procedure

1. Sarà compito di questo Ufficio, d'intesa con le scuole partecipanti, predisporre un questionario di analisi dei bisogni, che deve essere somministrato nelle prime lezioni del Corso, al fine di ottenere una uniformità di modulistica a livello regionale
2. Le scuole individuate dovranno prevedere:
 - ♣ un registro didattico individuale rispettivamente per il docente e per il mediatore linguistico-culturale;
 - ♣ un registro firme corsisti su cui apporre la firma (in entrata ed in uscita) per ogni singola lezione.
3. Tutti i corsi dovranno esser erogati al di fuori dell'orario di servizio.



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO VI – Politiche giovanili

4. Deve essere promossa e sollecitata nei corsisti l'acquisizione dell'attestazione di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2, secondo i modelli disciplinati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento, conformemente alle finalità indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 26 gennaio 2011.
5. Le scuole individuate si impegneranno a:
 - a. garantire a codesto Ufficio la regolare comunicazione dello stato di avanzamento procedurale del Corso L2;
 - b. fornire tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, conformemente alle modalità e alla tempistica opportunamente concordate;
 - c. rispettare le norme dettate dalla Decisione del Consiglio 2007/435/CE e dalla Decisione della Commissione 2008/795/CE in materia di azioni informative e pubblicitarie.
6. In nessun caso le scuole destinatarie potranno delegare o subappaltare ad altri Enti o Associazioni di categoria la realizzazione dei Corsi medesimi.

Reclutamento delle risorse umane da impegnare

1. La selezione dei docenti di Lingua Italiana L 2 per l'insegnamento nei suddetti Corsi deve avvenire tramite Avviso Pubblico efficacemente pubblicizzato: affissione all'albo dell'Istituzione, sul sito web dell'U.S.R., sul sito web dell'Istituzione scolastica, circolare interna. L'avviso pubblico deve essere consultabile almeno per dieci giorni dal momento della pubblicazione.
2. Potranno essere ammessi alla selezione i docenti laureati in Lettere e in Lingua e



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO VI – Politiche giovanili

Letteratura straniera in possesso di Titoli specialistici in materia di insegnamento della Lingua Italiana L2:

- Master in promozione e didattica della lingua italiana a stranieri;
- Diploma di Specializzazione in Didattica dell'italiano come Lingua Straniera;
- Attestati di frequenza a Corsi universitari in didattica dell'italiano come L2.

3. Il possesso dei Titoli specialistici per l'insegnamento nei summenzionati Corsi L2 è da considerarsi come requisito essenziale per la partecipazione alla selezione.

REQUISITI D'ACCESSO		
TITOLI		Punteggio
<u>GENERICI</u> DIPLOMA DI LAUREA e Piano di studi (max 8 punti)	Laurea vecchio ordinamento o specialistica con punteggio di 105 o superiore	6
	Laurea vecchio ordinamento o specialistica con punteggio inferiore a 105	4
	Presenza di materie riguardanti la didattica dell'italiano L2 nel piano di studi	2
<u>SPECIALISTICI</u> (max 8 punti)	Dottorati di ricerca, Master post-universitari di II Livello nel settore della Didattica della lingua italiana a stranieri	6
	Corsi di Specializzazione o Perfezionamento, Master post-universitari di I livello (eccetto quelli esclusivamente <i>on-line</i>)	4
	Corsi di formazione universitari in didattica dell'italiano come L2 (almeno 50 ore) e tirocini (almeno 70 ore) con enti accreditati nel settore	2
	Altri corsi e tirocini nell'ambito della Didattica dell'italiano L2	1



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO VI – Politiche giovanili

ESPERIENZE LAVORATIVE con enti accreditati nel settore (max 10 punti)	Docenza (almeno 15 ore) in corsi di formazione o esperienze di coordinamento nel settore della Didattica della Lingua Italiana L2	3
	Docenza (almeno 20 ore) in corsi/laboratori di italiano come L2 a cittadini stranieri	3
	Esperienze di insegnamento della Lingua Italiana a cittadini stranieri presso questo Istituto	2
	Per ciascun anno di insegnamento ad adulti stranieri oltre un biennio	1
PUBBLICAZIONI (max 5 punti)	Volumi	3
	Articoli cartacei	2
	Articoli pubblicati in rete	1
COLLOQUIO	Eventuale colloquio (solo per i primi 4 candidati)	max 12

4. Il docente è tenuto:

- a svolgere la propria attività rapportando il livello delle proprie lezioni alle conoscenze iniziali e al grado di apprendimento dei corsisti;
- a fornire in tempo utile il materiale didattico ai corsisti;
- a dichiarare l'avvenuta effettuazione della docenza sulla base di un modulo predisposto dalle istituzioni scolastiche.

5. Il Tutor è un docente con competenze ed esperienze in campo sia L2 sia nella facilitazione della relazione insegnamento/apprendimento.

6. Il Mediatore Linguistico-Culturale di madrelingua deve essere della lingua prevalente parlata dai corsisti, in possesso di titolo regolarmente rilasciato dall'Ente regionale o con titoli e certificazioni accademiche. Le Istituzioni scolastiche potranno riservarsi di suddividere il monte orario complessivo tra più candidati.

Contenuti formativi

1. I contenuti formativi devono essere coerenti con gli obiettivi fissati dal *Quadro europeo* e dunque connessi con la certificazione delle competenze linguistiche da conseguire alla fine del



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO VI – Politiche giovanili

corso.

Certificazione

1. La certificazione dei livelli di conoscenza dell'italiano come L2 si svolgerà secondo le modalità, i tempi ed i costi in corso che saranno specificati in apposita convenzione in corso di formalizzazione
2. È data possibilità ai corsisti di partecipare allo svolgimento delle prove di esame per la certificazione delle competenze anche dopo la conclusione dei corsi.

Monitoraggio

1. Le istituzioni scolastiche svolgeranno attività di Monitoraggio e Documentazione. Il Monitoraggio del progetto si svolgerà secondo le indicazioni fornite dall'USR e dall'Assessorato alle Politiche giovanili e Cittadinanza sociale della Regione Puglia. Inoltre le Istituzioni scolastiche avranno cura di raccogliere e custodire, anche in formato elettronico, tutta la documentazione prodotta nei percorsi (registri dei verbali, delle presenze, dei docenti, prove di verifica, materiali didattici prodotti, diari di bordo, ecc.) al fine di attestare l'esperienza realizzata.

Coordinamento

1. Il coordinamento e la Direzione di ogni singolo corso è riservata al dirigente scolastico e/o suo delegato e va calcolata in ragione dei costi orari previsti dal CCNL.

Materiali didattici

1. Le Istituzioni scolastiche utilizzeranno le risorse finanziarie previste per le necessità amministrative e didattiche legate alla realizzazione del Corso.

Le singole voci di spesa non possono subire una variazione in crescita o in difetto superiore al 15% della voce stessa e sempre all'interno dell'azione prevista.